

ALLEGATO A) al n.155.218=36.057 di rep.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1° E' costituita l'Associazione:

"A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

in breve denominabile anche:


"A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS"

ART.2° L'Associazione ha sede in Introbio (LC), via Don Arturo Fumagalli numero 5.

ART.3° L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli anziani.

L'Associazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ed ha lo scopo di porsi al servizio ed assistere le persone anziane per assicurare loro assistenza e solidarietà sia a domicilio sia in case di cura e ricovero.

La sua attività consiste nella gestione di case di cura, case di riposo per anziani, case di soggiorno con possibilità di pensione con ristoro, comunità alloggio, comunità famiglia, centri diurni per anziani, strutture protette e nel prestare agli anziani servizi idonei ad assicurare loro le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.



L'Associazione è improntata al modello della religione Cristiano-Cattolica e prevede, all'interno delle strutture da essa gestite, la presenza e l'attività di religiosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.4° Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni e lasciti o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione; precisandosi che a seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del giorno 12 giugno 1993, adottata al fine dell'ottenimento del riconoscimento giuridico dell'Associazione, il patrimonio, a quella data, risultava determinato in lire 100.000.000 (centomilioni) ed era costituito interamente da Titoli del debito Pubblico.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rette versate dagli utilizzatori dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
- c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) da contributi ricevuti da Enti pubblici e da privati e da

ogni altra entrata, semprechè detti contributi ed entrate non vengano destinati dall'Assemblea ad aumentare il patrimonio dell'Associazione.

ART.5° L'esercizio finanziario chiude al trentun (31) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio ed entrambi saranno sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci.

SOCI

ART.6° Sono soci le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della

quota associativa annuale.

ART.7° I soci avranno diritto di avanzare proposte per nuove iniziative e suggerimenti per la gestione delle attività sociali.

ART.8° La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per esclusione, determinata da fatti e comportamenti contrari ai fini ed allo spirito dell'Associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere motivata.

AMMINISTRAZIONE

ART.9° L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il socio risultato primo tra i non eletti. La nomina del nuovo Consigliere deve essere convalidata alla prima assemblea annuale.

Il membro del Consiglio, che per ingiustificati motivi, non partecipi a tre¹ riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica e viene sostituito con le stesse modalità previste nel caso di dimissioni.

ART.10° Il Consiglio nomina nel proprio seno:

il Presidente,

il Vice Presidente,

il Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri.

Il Consiglio provvede inoltre alla nomina, anche al suo interno, di uno o più Direttori responsabili, determinandone le attribuzioni e le funzioni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.


ART.11° Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.12° Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e le mansioni.



Il Consiglio ha facoltà di redigere un regolamento che disciplini l'attività dell'Associazione.

ART.13° Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

La firma sociale è attribuita inoltre agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio d'Amministrazione.

ASSEMBLEE

ART.14° I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART.15° L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associa-

zione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e, su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART.16° Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci; ogni socio può rappresentare un numero massimo di tre soci.

ART.17° L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART.18° Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.19° La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni

triennio dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro del Collegio, l'Assemblea provvede a nominare il nuovo Revisore. Egli resterà in carica sino alla scadenza naturale del Collegio.

AVANZI DI GESTIONE

ART.20° All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.21° L'Associazione dovrà tenere presso la sede sociale il

	libro dei soci che farà piena ed esclusiva prova della quali-
	fica di socio sia tra i soci stessi sia nei confronti dei
	terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Ammini-
	strazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari
	ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.
	L'Associazione dovrà tenere altresì il libro dei verbali del-
	le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione
	ne sui quali verranno trascritti tutti i verbali contenenti
	le deliberazioni assembleari e consiliari. Anche questi libri
	faranno piena ed esclusiva prova sia tra i soci sia di fronte
	ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Ammi-
	nistrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari
	ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.
	L'Associazione dovrà inoltre tenere il libro inventari.
	I predetti libri dovranno essere vidimati inizialmente a norma
	dell'art.2215 del Codice Civile.
	ART.22° Ogni modificazione del presente statuto sociale,
	dovrà essere adottata dall'assemblea straordinaria dei soci e
	verbalizzata per atto pubblico.
	Ogni modifica statutaria dovrà essere riportata sull'apposito
	libro verbali delle assemblee.
	La sostituzione degli amministratori e del legale rappresen-
	tante dell'Associazione dovranno risultare da verbale assem-
	bleare debitamente trascritto sull'apposito libro dei verbali
	delle assemblee.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, su conforme delibera del Consiglio, potrà validamente impegnare l'Associazione anche riguardo a qualsiasi iscrizione, trascrizione o annotamento nei Registri Immobiliari e nel Pubblico Registro Automobilistico con esonero dei Conservatori dei Registri suddetti da qualsiasi responsabilità in ordine alle trascrizioni a favore e contro l'Associazione ed alle iscrizioni o cancellazioni di ipoteche.

SCIoglimento

ART.23° Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dovrà essere in ogni caso devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

ART.24° Le controversie in genere riferibili alla vita sociale o che dovessero sorgere fra l'Associazione e i soci, purchè compromissibili, verranno deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati dai contendenti e il terzo designato di comune accordo dai primi due

Arbitri.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile.

Introbio, addì quattordici - 14 luglio 2007 - duemilasette.

F.to BOSISIO ALBERTO

F.to FRANCO PANZERI notaio
